



**Comune di Villar Dora**  
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**  
**PER IL DECORO, LA CIVILE CONVIVENZA**  
**E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

**Allegato a Delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 29/07/2013**

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni

## TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

### **SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE**

- Art. 7 - Sicurezza e decoro del Comune
- Art. 8 - Incolumità e igiene pubblica
- Art. 9 - Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere
- Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 11 – Conferimento e raccolta rifiuti
- Art. 12 - Sgombero neve
- Art. 13 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili
- Art. 14 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

### **SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Art. 15 – Decoro dei fabbricati e manutenzione dei terreni
- Art. 16 - Collocamento di targhe, lapidi, cartelli ed iscrizioni

### **SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art. 17 - Divieti
- Art. 18 - Disposizioni sulle aree denominate “San Pancrazio e Seia”
- Art. 19 – Disposizioni sul verde privato e sulla conduzione di orti e giardini

## TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

### **SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Art. 20 - Disposizioni generali
- Art. 21 - Specificazioni

## **SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

Art. 22 - Occupazioni per manifestazioni

Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità o di iniziativa privata

Art. 24 - Occupazioni per attività e servizi di pubblico interesse

Art. 25 - Occupazioni del soprassuolo

Art. 26 - Raccolta di materiali e vendite di beneficenza

Art. 27 - Accattonaggio

Art. 28 - Luminarie

Art. 29 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 30 - Occupazioni di altra natura

## **SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

Art. 31 - Occupazioni con dehors ed esposizioni di merci per fini commerciali

Art. 32 - Esposizione di merci

Art. 33 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Art. 34 - Commercio in forma itinerante

## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 35 - Disposizioni generali

Art. 36 - Lavoro notturno

Art. 37 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Art. 38 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 39 - Abitazioni private

Art. 40 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto in proprietà privata

Art. 42 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

## **TITOLO V: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Art. 43 - Attività e comportamenti vietati

Art. 44 - Animali molesti

Art. 45 - Mantenimento dei cani

Art. 46 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti

Art. 47 - Fauna selvatica e esotica

Art. 48 - Allevamenti di animali

## **TITOLO VI: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Art. 49 - Servizi igienici

Art. 50 - Amministrazione degli stabili

## **TITOLO VII: DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI ED AMBULANTI**

Art. 51 - Mestieri girovagli

Art. 52 - Lavavetri, posteggiatori e guardiamacchine

Art. 53 - Operatori del proprio ingegno

Art. 54 - Giochi di abilità

Art. 55 - Attività economiche occasionali non professionali

Art. 56 - Attività artistiche di strada

## **TITOLO VIII: MANIFESTAZIONI E CORTEI**

Art. 57 - Cortei funebri, processioni e manifestazioni religiose

## **TITOLO IX: DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI**

Art. 58 - Custodia e destinazione

## **TITOLO X: REGIME SANZIONATORIO E RIMESSA IN PRISTINO**

Art. 59 - Accertamento delle violazioni

Art. 60 - Atti di accertamento

Art. 61 - Sanzioni accessorie

Art. 62 - Disciplina sanzionatoria

Art. 63 - Ricorso al Responsabile del Servizio, Rapporto, Ordinanza-Ingunzione

Art. 64 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art. 65 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere non di immediata attuabilità

## **TITOLO XI: NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 66 - Abrogazioni

Art. 67 - Entrata in vigore

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la qualità della vita, dell'ambiente e la più ampia fruibilità dei beni comuni. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs 31/03/1998 n° 112.

### Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c. tutela della quiete pubblica e privata;
  - d. mantenimento, protezione e tutela degli animali;
  - e. norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili;
  - f. disposizioni per mestieri girovaghi e ambulanti;
  - g. manifestazioni e cortei;
  - h. deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate, in conformità al Regolamento Edilizio, comprese le gallerie, i portici, gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade;
  - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c. le acque interne;
  - d. i monumenti e le fontane monumentali;
  - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f. gli impianti, le aree e le strutture di uso comune, anche se date temporaneamente in uso a privati, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni e nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
5. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale.
2. Gli uffici competenti determinano, in via generale e per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e da quale documentazione debba corredarla. In assenza di specifica previsione, l'istanza deve essere presentata non oltre dieci giorni dall'inizio dell'evento. In mancanza di rispetto del termine minimo, non sarà garantita l'emissione del provvedimento derivante.
3. Le concessioni o le autorizzazioni saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
  - a. personalmente al titolare;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni eventualmente causati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
  - d. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento qualora siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale;
  - e. con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi.
4. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.
5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

#### Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.
2. Gli Ufficiali ed Agenti del servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia.

#### Art. 6 - Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti locali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, oltre che ripristinare immediatamente lo stato originario esistente prima dell'inizio dell'attività.
4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
5. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE**

#### *Art. 7 – Sicurezza e decoro del Comune.*

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
  - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti;
  - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via, anche con schiume e prodotti simili;
  - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e. affiggere in luoghi autorizzati scritte offensive per il decoro e la dignità, la personalità o il rispetto delle persone o degli animali;
  - f. affiggere o collocare etichette adesive od altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza autorizzazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido.
  - g. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  - h. percorrere in bicicletta, monopattini, roller, o analoghi acceleratori di velocità, luoghi riservati ai pedoni, quali portici, marciapiedi e percorsi pedonali;

- i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di cose, persone o animali;
- j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio che non sia strettamente potabile;
- k. immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;
- l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui monumenti;
- m. spostare, manomettere, rompere o insudiciare, i contenitori dei rifiuti;
- n. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p. esporre fuori dagli esercizi commerciali, dai pubblici esercizi, circoli privati, altre attività in genere, richiami o forme pubblicitarie contro il buon costume e il decoro pubblico;
- q. accendere fuochi in aree pubbliche o private arrecando molestia, o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- s. lanciare pietre, materiali esplosivi, imbrattanti e altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, anche in occasione di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche ecc.);
- t. installare o utilizzare sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento;
- u. collocare sbarramenti e/o recinzioni, specialmente se costituiti con fili di ferro, spinato o cavetti, intersecanti strade vicinali, poderali, sentieri, tratturi o altre vie di transito, se non opportunamente segnalati e rilevabili all'occhio di chi transita.

## Art. 8 – Incolumità e igiene pubblica.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
  - b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;
  - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
  - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
  - f. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;
  - g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico del centro abitato;



- h. apporre vetri, sporgenze acuminata e taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero in spazi condominiali che possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini;
- i. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati.

### Art. 9 – Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

- 1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a. compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
  - b. produrre atti contrari alla quiete pubblica quali, grida, schiamazzi e canti specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte;
  - c. esercitare in modo non occasionale, il campeggio, dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale, può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; può fare abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
  - d. fermare il veicolo sulla pubblica via o soggetta a pubblico passaggio per richiedere informazioni o contrattare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano il meretricio o che comunque per l'atteggiamento e l'abbigliamento e le modalità comportamentali, manifestano l'intenzione di esercitare l'attività;
  - e. cedere a qualsiasi titolo per il consumo bevande alcoliche o tabacchi, a categorie di persone vietate dalla legge;
  - f. consumare alcolici o tabacchi a categorie di persone vietate dalla legge. Per i minori, in caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;
  - g. circolare o stazionare in stato di manifesta ubriachezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, causando disturbo o molestia ad altre persone.
  - h. circolare o stazionare, in modo particolare nei locali di pubblico intrattenimento, per i minori obbligati a frequentare la scuola dell'obbligo in orario delle lezioni, se non accompagnati da coloro che ne esercitano la podestà genitoriale o da persona maggiorenne incaricata dai medesimi. In caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;
  - i. accedere nei luoghi di lettura e/o di rappresentazione di pubblico spettacolo, compiendo atti o assumendo comportamenti che siano di disturbo delle attività in violazione dei Regolamenti che ne disciplinano l'uso;
  - j. accedere ad aree, locali o impianti sportivi ove si esercitano, attività, competizioni o raduni di qualsiasi genere, creando turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività con comportamenti che siano contrari ai regolamenti interni. E' altresì vietato l'uso di turpiloquio e l'esposizione di scritte offensive della dignità delle persone, della razza, religione o fede politica e qualsiasi forma di offesa manifestata palesemente durante lo svolgimento di qualsiasi attività;
  - k. sdraiarsi sul suolo pubblico sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti e apparecchiature il suolo pubblico.

## Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

Fatta salva l'applicazione di norme speciali:

1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, idonei contenitori per il deposito dei rifiuti minuti e dei mozziconi di sigarette.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

## Art. 11 – Conferimento e raccolta rifiuti.

1. È vietato conferire/depositare i rifiuti domestici con modalità e forme in contrasto con le modalità previste per la raccolta differenziata stabilite e rese note dal "Gestore" del servizio, in particolare:
  - a. il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato previa separazione/differenziazione per tipologia; in considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori/sacchetti a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
  - b. Devono essere rispettati i luoghi di conferimento.
2. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, devono essere conferiti per il ritiro in accordo con la ditta incaricata.
3. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
4. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
5. E' vietato inoltre ai soggetti non residenti e non titolari e/o possessori di immobili siti in Villar Dora, di depositare i loro rifiuti nei cassonetti di raccolta ubicati nel territorio comunale.

## Art. 12- Sgombero neve.

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall' Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

#### Art. 13- Sostanze liquide, esplosive, infiammabili.

1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.
2. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.
3. Nei solai, negli scantinati, nelle gabbie delle scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l'utilizzo di bombole a gas.
4. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà opportuno prescrivere.
5. E' vietato tenere in deposito carburante per la trazione dei veicoli di qualsiasi natura, se non per scopi imprenditoriali.

#### Art. 14- Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, mortaretto o simili.
2. I soggetti pur muniti di autorizzazione di P.S. devono sempre richiedere l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni.

## **SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Art. 15- Decoro dei fabbricati e manutenzione dei terreni.**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di efficienza e conservazione per quanto attiene la sicurezza, l'estetica, il decoro e l'igiene.
2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le vigenti norme edilizie contenute in atti e regolamenti comunali.
6. Qualora si rendesse necessario procedere ad opere di scalpellatura nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità.
7. Qualunque guasto rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità Comunale.
8. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiale potenzialmente pericolosi per i passanti.
9. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono tenuti a richiedere al competente ufficio, l'assegnazione del numero civico.
10. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, lungo tutti i muri delle strade private o parcheggi privati adiacenti l'edificio se affacciati sulla via pubblica, nonché lungo i marciapiedi privati.
11. I proprietari e i locatari, devono impedire l'insediamento di colonie feline, di piccioni e di ratti, negli immobili occupati.
12. La vegetazione all'interno dei cortili privati andrà mantenuta costantemente in ordine, evitando il proliferare di erbacce, l'inselvaticamento delle piante ed il proliferare di habitat tipici per scarafaggi topi ed altri animali potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo. Analogamente si dispone per tutte le zone non abitate degli edifici, quali solai, cantine, box o simili.

### **Art. 16 - Collocamento di targhe, lapidi, cartelli ed iscrizioni.**

1. Salvo le norme del Regolamento Edilizio, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della Strada.

2. Prima di collocare cippi, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in luoghi altri aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che verrà concessa con l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.
3. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali.

### **SEZIONE III        DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Art. 17 - Divieti.**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nel verde pubblico in genere, è vietato:
  - a. danneggiare la vegetazione;
  - b. circolare con veicoli di qualsiasi tipo e natura su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - c. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse sì da insudiciarle;
  - d. l'uso delle attrezzature dei parchi gioco ai maggiori di anni 12, o a coloro che abbiano superato gli anni o il peso indicati quali limiti massimi dal costruttore, con eccezione delle piste e dei campi da gioco;
  - e. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ove non vi sia un esplicito divieto. Questi ultimi dovranno essere tenuti al guinzaglio sempre e con museruola, avendo cura che non lordino specie nei luoghi frequentati da bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane;
  - f. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e ai rigagnoli;
  - g. salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - h. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
  - i. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità;
  - j. utilizzare i giochi destinati ai bambini a chiunque abbia un'età superiore ai 12 anni, ad eccezione di piste, tavoli e campi da gioco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

#### **Art. 18 – Disposizioni particolari sulle aree denominate “San Pancrazio e la Seia”.**

1. Le aree boschive denominate “San Pancrazio e La Seia”, per le peculiari caratteristiche e per la destinazione d'uso individuata, con percorsi per persone disabili, necessitano di particolare tutela, in modo da garantire che la fruibilità sia estesa alla totalità dei cittadini.
2. E' vietato il transito e la sosta di ogni mezzo motorizzato anche se al servizio di coloro che esercitano attività venatoria e anche se condotti a mano. Sono esclusi dal divieto i mezzi agricoli dei proprietari terrieri con servitù di passaggio, mezzi al servizio di invalidi, mezzi di soccorso, mezzi di Forze di Polizia e mezzi autorizzati.

3. E' vietato l'accensione di ogni tipo di fuoco, anche per attività turistico ricreative quali la cottura degli alimenti.
4. E' vietato il taglio di piante, arbusti e asportazione di cortica erbosa se non autorizzato.
5. E' vietata la raccolta di piante officinali e di frutti spontanei.

#### Art. 19 - Disposizioni sul verde privato e sulla conduzione di orti e giardini.

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale, anche per cause accidentali.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature, siepi e vegetazione in genere, in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.
3. La presenza di alberi impiantati su proprietà privata non deve ostruire, offuscare, attenuare o limitare l'illuminazione pubblica.
4. I proprietari di orti e i giardini che si trovano nelle vicinanze di abitazioni devono adottare tutte le cautele necessarie a ridurre il proliferare di zanzare, in particolar modo evitare la formazione di pozze d'acqua stagnante e tenere bidoni di acqua aperti.

### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **SEZIONE I            DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

#### Art. 20 - Disposizioni generali.

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono oltre che le aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune anche le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, le aree private aperte al pubblico transito.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico e gli spazi pubblici senza preventiva autorizzazione o nulla osta comunale.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto da specifico Regolamento.
5. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione anche se a carattere temporaneo:
  - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri.

- c. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio e le aree private aperte al pubblico transito.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
  7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o permesso di costruire, anche in forma precaria. Le concessioni o autorizzazioni dovranno comunque tener conto di quanto indicato nel presente Regolamento.
  8. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

### Art. 21 - Specificazioni.

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 22 si distinguono in:
  - a. Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b. Temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne da danni.

## **SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

### Art. 22 - Occupazioni per manifestazioni.

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste da specifico Regolamento.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
3. In tutte le manifestazioni deve essere presente un'adeguata dotazione di servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo. Alternativamente potrà essere concesso l'utilizzo dei servizi igienici pubblici se ritenuti in numero adeguato alla circostanza. In questo caso sarà comunque compito del concessionario del suolo pubblico gestirli in modo tale da garantire il rispetto delle norme igieniche.

## Art. 23- Occupazioni per lavori di pubblica utilità o di iniziativa privata.

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori o, in caso di urgenza, contestualmente all'inizio dei lavori o all'apertura degli uffici comunali. Analogamente, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, prima di dare inizio ai lavori autorizzati va data comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. L'occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici simili per l'effettuazione di traslochi deve essere preventivamente comunicata ai competenti uffici comunali cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del trasloco.
5. L'occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici o trabattelli o altri mezzi simili per la manutenzione delle facciate degli edifici, dei tetti o di altre strutture, qualora l'attività non necessiti di permesso per costruire, deve avvenire con le medesime modalità di cui al comma 5.
6. Sono esenti dall'applicazione del presente articolo le occupazioni di suolo pubblico che comportano uno stazionamento inferiore ai quindici minuti. In ogni caso andranno osservate tutte le norme previste per la sicurezza della circolazione.
7. Sono a carico di chi effettua l'occupazione di suolo pubblico tutte le necessarie cautele per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, oltre che garantire la fluida organizzazione della circolazione, secondo le disposizioni impartite del Codice della Strada.

## Art. 24 – Occupazioni per attività e servizi di pubblico interesse.

1. Il Sindaco, ad integrazione dei casi già previsti dall'art. 7 c. 11 del “Nuovo Codice della Strada”, e per effetto del potere regolamentare attribuitogli in tema di circolazione e sosta dei veicoli nel centro abitato, può disporre spazi riservati per la sosta di alcune categorie di veicoli, sentito il parere della Polizia Locale. Compatibilmente con le limitazioni e i divieti presenti, è possibile autorizzare l'occupazione del suolo pubblico con spazi di sosta a veicoli che esercitano attività di pubblico interesse (antincendio, protezione civile, consegna medicinali urgenti ecc.) e che necessitano per motivi d'urgenza e pronta reperibilità di una stallo nelle immediate vicinanze della loro sede o residenza del conduttore.
2. Lo spazio concesso, viene revocato nel momento in cui vengono meno le condizioni che l'hanno generato.
3. L'uso improprio del posteggio da parte dell'avente diritto comporta la revoca dell'autorizzazione e l'assoggettamento alle sanzioni previste dal Codice della Strada.
4. Per le violazioni riferite all'uso non autorizzato degli spazi riservati, da parte di altri veicoli, sono applicabili le norme e le sanzioni accessorie del Nuovo Codice della Strada.



### Art. 25- Occupazioni del soprassuolo.

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dallo specifico Regolamento.
3. Per le iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale l'occupazione del suolo pubblico con insegne e mezzi pubblicitari è consentita con comunicazione che si intende accolta salvo parere contrario.

### Art. 26- Raccolta di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche è soggetta ad autorizzazione per occupazione del suolo pubblico
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti ed Associazioni riconosciute con Decreto di Organi statali o inseriti in elenchi dell'Associazionismo e Volontariato anche comunale o ONLUS.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'associazione o dell'ente.

### Art. 27 – Accattonaggio.

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con atteggiamenti molesti, proponendo prestazioni o servizi non richiesti, avvalendosi di minori o animali e utilizzando modalità fraudolente.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa a cui consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.

### Art. 28 - Luminarie.

1. L'installazione di luminarie non è soggetta a preventiva concessione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'occupazione.
2. E' consentito attaccare le strutture a arredi urbani purché siano eseguiti in modo da non creare pericolo o danno a terzi. Gli attacchi alle proprietà private vanno eseguiti con il consenso dei proprietari.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad altezza non inferiore a mt. 5,50 su strade attraversate da veicoli e non meno di mt. 3,00 se destinate al transito di soli pedoni e velocipedi.
4. E' obbligatoria la certificazione di tecnico abilitato che attesti la conformità degli impianti alle norme CEI.

### Art. 29 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e limitatamente al periodo dello svolgimento.
2. Restano a carico di coloro che hanno effettuato il montaggio, tutti i danni che possono derivare a terzi a causati dalle strutture medesime.

#### Art. 30 - Occupazioni di altra natura.

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

### **SEZIONE III      DISPOSIZIONI      PARTICOLARI      PER      ATTIVITA'      COMMERCIALI**

#### Art. 31 - Occupazioni con dehors ed esposizioni di merci per fini commerciali

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione e di esercizi commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors per effettuare l'attività di somministrazione, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e fatti salvi i diritti di terzi.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
3. Relativamente ai dehors, l'installazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunale, anche nel caso l'insistenza avvenga su suolo privato sottoposto a pubblico passaggio.
4. Il titolare dell'esposizione o del dehor, sarà responsabile della corretta gestione e dell'uso da parte degli avventori dell'esercizio, in particolar modo dovrà garantire che lo spazio non occupato sia costantemente mantenuto libero per la circolazione pedonale e non impiegato in conseguenza all'avvento all'esercizio commerciale o al pubblico esercizio.
5. Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, dovranno essere mantenuti sempre liberi ed agibili i passaggi per i mezzi impiegati delle persone diversamente abili autorizzati alla circolazione sui marciapiedi e sui portici.

#### Art. 32 - Esposizione di merci.

1. L'esposizione di merci da parte degli esercizi di vicinato è considerata estensione della superficie espositiva, pertanto soggetta a comunicazione che si intenderà accolta con esito favorevole qualora non rigettata con motivazioni entro trenta giorni dalla comunicazioni da parte del competente Ufficio Commercio.

2. L'esposizione di merce da parte delle medie e grandi strutture di vendita, delle botteghe artigiane, degli studi professionali e di ogni altra attività, è considerata estensione della superficie espositiva, pertanto soggetta a istanza da inoltrare all'Ufficio Commercio. La stessa si intenderà accolta qualora non rigettata entro sessanta giorni.
3. L'occupazione del suolo o spazio pubblico, per l'esposizione di derrate alimentari deperibili e soggette a conservazione a temperatura controllata, ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.
4. L'esposizione di derrate alimentari deve garantire che le stesse vengano esposte ad un'altezza non inferiore agli 80 centimetri dal suolo.
5. L'esposizione di merci in apposite strutture adatte a contenerle collocate all'esterno degli esercizi commerciali deve rispettare le disposizioni indicate nel precedente articolo 31 e qualora siano interessate aree soggette a vincoli, devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
6. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

### Art. 33 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.

1. Fermi restando i divieti previsti dall'apposito regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali, quando siano interessate aree soggette a vincoli.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

### Art. 34 - Commercio in forma itinerante.

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto del Regolamento vigente.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
3. La vendita in qualsiasi forma da parte di imprenditori agricoli di prodotti non provenienti dal proprio fondo, dovrà essere debitamente segnalata con l'esposizione del cartello che distingue gli stessi. In particolare dovrà essere posto il cartello indicante quali siano i prodotti del proprio fondo e quali no.
4. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
5. L'esercente su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
6. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 35 - Disposizioni generali.**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere un'attività commerciale o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L'Amministrazione comunale o le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri, attività commerciali o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di riconosciuta incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli organi accertatori, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'attività commerciale o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco degli stessi.
4. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze pericolose o nocive.

### **Art. 36 - Lavoro notturno.**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 8.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 8 è subordinata a preventivo parere dell'Amministrazione comunale o delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario, il divieto di esercitare può essere esteso con provvedimento del Sindaco, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. I servizi pubblici che per segnalazioni o avvisi impieghino sirene acustiche, allarmi, sistemi sonori o strumenti simili, devono, compatibilmente con il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'incolumità pubblica, contenere le emissioni in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o al riposo delle persone.

### **Art. 37 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.**

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. E' vietata l'attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbiatura all'aperto senza uso di impianti di captazione idonei a evitare dispersione di polveri, gas e vapori.
3. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

### **Art. 38 - Spettacoli e trattenimenti.**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8. Tale termine può essere derogato su valutazione insindacabile dell'Amministrazione comunale.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

### Art. 39 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private e nelle aree di pertinenza esterne ad esse, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22 nei giorni feriali e non prima delle 09,00 e dopo le 22,00 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. L'utilizzo in spazi aperti di macchine utensili o da giardinaggio che arrecano disturbo o molestia, non può avvenire dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi e dalle ore 22,00 alle ore 10.00 nei giorni festivi e prefestivi.
5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi non è consentita tale attività, fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco con relative prescrizioni. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali ed artigianali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

### Art. 40 – Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore.

1. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
2. Salvo quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in tema di inquinamento acustico. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. I dispositivi antifurto montati sui veicoli comportano in caso si verificano condizioni di anomalo funzionamento che creano disagio alla collettività, anche la sanzione accessoria della rimozione del mezzo. Esso viene trainato e depositato in luogo di custodia idoneo per

consentire la disattivazione dell'impianto. Le spese sostenute dall'Amministrazione sono a carico del trasgressore.

#### Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto in proprietà privata.

1. La disposizione dell'art. 40 comma 2. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

#### Art. 42 – Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici.

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
  - a. In tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno assicurare assidua sorveglianza, al fine di evitare il verificarsi di tali episodi, avvertendo se del caso le forze dell'ordine.
  - b. In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, valutata la gravità dell'infrazione, il Comune potrà disporre in aggiunta alle altre sanzioni l'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta e il divieto di prosecuzione della vendita.
3. E' vietato il commercio in forma itinerante di artigiani pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi nelle aree mercatali, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di un estintore facilmente accessibile.

### **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

#### Art. 43 – Attività e comportamenti vietati.

1. Per il benessere, la protezione e la tutela degli animali, l'Amministrazione Comunale si adopera a diffondere i diritti riconosciuti dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni forma di maltrattamento e crudeltà verso gli stessi.
2. Per perseguire tali scopi è espressamente vietato:
  - a. Tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità.
  - b. Tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare in caso di cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e disposta in modo da essere al riparo da intemperie umidità e condizioni nocive per la salute dell'animale.
  - c. Detenere animali in condizioni igienico – sanitarie carenti.
  - d. Detenere animali in condizioni di isolamento tali da impedire il controllo quotidiano del loro stato di benessere.
  - e. Detenere animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole;
  - f. Addestrare animali appartenenti a specie selvatiche senza le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
  - g. Aizzare animali in modo da arrecare pericolo o danno a cose, animali o persone.

- h. Utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie. Sono vietate ogni forma di lotta e combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- i. Offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- j. Detenere, vendere, esporre o colorare animali in modo artificiale.
- k. Foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali e nei luoghi di ritrovo delle colonie feline con l'obbligo di ripristinare le condizioni igieniche prima di allontanarsi da essi.
- l. Il transito di armenti o greggi senza averne preventivamente comunicato alla Polizia Locale, almeno 5 giorni prima, il passaggio e l'itinerario.
- m. Lasciare vagare nel centro abitato animali da cortile.
- n. Trasportare animali chiusi in bagagliai di veicoli a tre volumi senza collegamento d'aria con l'abitacolo.
- o. Trasportare animali chiusi in gabbie, trasportini ecc., non idonei per consentire ventilazione sufficiente, stazione eretta e possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- p. Catturare, uccidere, disturbare e allontanare specie aviarie ivi compreso distruggere i nidi durante il periodo di nidificazione, riproduzione e svezzamento.
- q. Condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi a condizione di non sottoporre l'animale a sforzi e affaticamento eccessivo.
- r. Catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici.
- s. Ogni forma di mutilazione per motivi estetici.
- t. La vendita di animali a minori di anni 18.
- u. La vendita di gabbie-trappola su tutto il territorio comunale tranne a coloro che esercitano attività che li autorizza all'uso.
- v. La vendita e l'uso di collari elettrici o dispositivi che creano sofferenze.
- w. Utilizzare nella pratica di accattonaggio animali o cuccioli in stato di incuria o sofferenza. I cuccioli gli animali di cui sopra verranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso strutture idonee.

#### Art. 44 - Animali molesti.

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.
2. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

#### Art. 45 - Mantenimento dei cani.

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. I cani dovranno essere condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo le norme ministeriali dettate dall'Ordinanza 27 agosto 2004, o norme successive.
3. Nelle aree esterne al centro urbano, purché non affollate, per le strade di campagna, nelle aree verdi pubbliche non adibite a parchi, e giardini pubblici, tranne che sia diversamente segnalato, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o

dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. E' vietato consentire ai cani di immettersi nelle proprietà private, anche se non recintate e lasciare vagare gli stessi nel centro abitato senza sorveglianza diretta.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Le recinzioni delle proprietà private, confinante con strade pubbliche o altre proprietà private devono essere costituite in modo idoneo da evitare che l'animale possa entrare in contatto con cose o persone della proprietà altrui.
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico, in modo da preservare l'igiene e il decoro del luogo.
9. I proprietari o detentori dei cani che si trovano sul suolo pubblico o di uso pubblico, devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Tale obbligo non opera rispetto a non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

#### Art. 46 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti.

1. I cani vaganti sono catturati a cura dell'Amministrazione Comunale e condotti presso struttura convenzionata. Sono restituiti al proprietario dietro il pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il servizio di Polizia Locale che provvederà per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà che non vengono riscattati dal proprietario entro 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.
4. I cani non dotati di mezzi distintivi idonei a riconoscerne la proprietà, previo espletamento dei controlli sanitari saranno dati a chi ne fa richiesta previa registrazione dei dati del proprietario con iscrizione all'anagrafe canina.

#### Art. 47 – Fauna selvatica e esotica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
2. E' vietato a chiunque di molestare, catturare, detenere o commerciare le specie della fauna autoctona, fatte salve le norme che regolano l'esercizio della caccia, della pesca e le norme sanitarie.
3. E' vietato immettere senza autorizzazioni, esemplari di fauna selvatica detenuti a qualunque titolo.
4. La detenzione privata, il commercio e l'allevamento di animali esotici sono soggetti ad autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti.
5. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi.
6. Negli edifici o nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni, stabulazioni di colombe tali da creare condizioni di rapida proliferazione o compromissione delle condizioni igieniche, i proprietari devono intervenire per la pulizia e adottare interventi



meccanici o strutturali (reti di protezione, dissuasori, repellenti ecc.) in modo da impedire gli incomodi senza causare maltrattamento sugli animali.

#### Art. 48 – Allevamenti di animali.

1. E' consentito allevare animali da cortile per autoconsumo nel centro abitato quali polli, anatre, oche, faraone, conigli o simili nel rispetto delle distanze dalle abitazioni previste dal P.R.G.C. e dai vigenti regolamenti comunali, sempre che:
  - a. gli animali siano tenuti chiusi in serraglio;
  - b. sia mantenuto costantemente pulito il fondo del serraglio, sia evitato il propagarsi di odore di stallatico, e siano asportate frequentemente le deiezioni;
  - c. siano adottate le misure idonee quali circolazione di aria, luce, spazio necessario, atte a garantire la buona salute degli animali;
  - d. nel caso di pollai popolati da più galli, da oche, da faraone o da anatre siano presi i dovuti accorgimenti affinché siano evitati disturbi acustici dovuti al canto dei volatili stessi;
  - e. siano adottati gli accorgimenti necessari per evitare il proliferare di topi o altri animali incomodi per la salute dell'uomo;
2. Le stalle, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimaie in aperta campagna costruite a regola d'arte.
3. E' vietato tenere porcilaie, nel centro abitato, salvo che siano espressamente autorizzate dalla competente autorità sanitaria.

### **TITOLO VI        NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

#### Art. 49 - Servizi igienici.

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici funzionanti, realizzati per qualità e dimensione in conformità alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigenti leggi sanitarie.
2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.
3. In difetto di quanto al comma 1, è facoltà del Sindaco disporre la chiusura temporanea dell'esercizio.

#### Art. 50 - Amministrazione degli stabili.

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, il recapito, il numero telefonico dell'Amministratore e copia del Regolamento condominiale.
2. In difetto l'Amministratore dello stabile sarà ritenuto quale trasgressore ovvero responsabile in solido.

## **TITOLO VII    DISPOSIZIONI    PER    MESTIERI    GIROVAGHI    ED AMBULANTI**

### **Art. 51 - Mestieri girovagli.**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, delle autorizzazioni e dei titoli previsti dalle vigenti normative.
2. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se già munito di quanto indicato al comma 1, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità comunale. Qualora il mestiere girovago sia esente dal rilascio di titoli abilitativi di titolarità dell'Amministrazione comunale, comunque dovrà essere data notizia tramite comunicazione scritta presentata al Comando Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività.
3. Qualora trattasi di mestieri girovagli per i quali non è prevista licenza alcuna, andrà comunque data comunicazione al servizio di Polizia Locale dei tempi e delle modalità e del soggetto responsabile del mestiere stesso.
4. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
5. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Analogamente, per i giorni di mercato è consentito l'esercizio nell'area di mercato esterna ai posteggi impiegati per l'attività di commercio ed a condizione che non venga intralciata la circolazione pedonale, o arrecati disturbi tramite emissioni sonore o comportamenti riprovevoli.
6. A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di importunare l'attenzione con grida, schiamazzi, o qualsiasi altro comportamento che possa considerarsi riprovevole, anche tramite la vestizione di abiti lerci o totalmente indecorosi o tramite l'uso di linguaggio scurrile.

### **Art. 52 – Lavavetri, posteggiatori e guardiamacchine.**

1. L'attività di lavavetri è considerata mestiere girovago ed è assoggettata ad autorizzazione.
2. In ogni caso al fine di prevenire degrado ed evitare pericoli ed intralcio alla circolazione di veicoli e persone è vietato:
  - a. Stazionare nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
  - b. impedire la libera circolazione dei veicoli;
3. E' vietato l'esercizio del mestiere di posteggiatore e guardiamacchine su suolo pubblico con e senza custodia di veicoli, senza concessione dell'ente proprietario della strada.
4. Per l'esercizio abusivo delle attività di lavavetri, posteggiatore e guardiamacchine, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.

### **Art. 53 – Operatori del proprio ingegno.**

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- a. disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
  - b. monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e accessori vari;
  - c. scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
2. Per l'esercizio di tali attività va rilasciata concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è richiesta autorizzazione commerciale.
  3. Non è considerato operatore del proprio ingegno, chi vende opere di tipo seriale o chi specula sull'altrui credulità come indovini, cartomanti giochi di sortilegio esorcismi e simili.
  4. Per l'esercizio abusivo delle attività indicate al comma 3 del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.

#### Art. 54 – Giochi di abilità.

1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato intrattenere i passanti con giochi di abilità che prevedono come premio per l'esecuzione il denaro.
2. All'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.

#### Art. 55 – Attività economiche occasionali non professionali.

1. Nell'ambito di manifestazioni e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti, è consentita la vendita e scambio da parte degli operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati, di esiguo valore che abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 50,00 per la tentata vendita di pezzi detenuti in quantitativi multipli e € 150,00 per la tentata vendita di pezzi unici.

#### Art. 56 – Attività artistiche di strada.

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, ritrattisti, writer, body artist o similari.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni sull'occupazione di aree e spazi pubblici se esercitata senza impiego di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
3. Le esibizioni devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e del Codice della strada.

### **TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI E CORTEI**

## Art. 57 - Cortei funebri, processioni e manifestazioni religiose.

1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi dalla Chiesa Parrocchiale sino al Cimitero Comunale percorrendo l'itinerario più breve e, su richiesta delle parti interessate, dall'abitazione alla chiesa con il parere favorevole della Polizia Locale. È fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente se il corteo funebre è scortato da personale della Polizia Locale, rispettando le eventuali particolari disposizioni del Sindaco.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il servizio di Polizia Locale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.

## **TITOLO IX - DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI**

### Art. 58 – Custodia e destinazione.

1. Le norme del presente Regolamento non sono applicabili a veicoli a motore, armi, munizioni, esplosivi e oggetti palesemente abbandonati aventi valore di mero rottame.
2. Il responsabile del servizio della Polizia Locale è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nel Comando stesso in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento del ricevimento, tali oggetti dovranno essere corredati da apposito verbale redatto a cura di operatori di Polizia Locale, nel quale saranno chiaramente indicate:
  - a. le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
  - b. la descrizione degli oggetti stessi;
  - c. le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
3. Copia del verbale di consegna degli oggetti rinvenuti sarà data al ritrovatore.
4. Gli oggetti così consegnati saranno registrati con protocollo in entrata. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale di riconsegna.
5. Prima di effettuare tale consegna, il responsabile del servizio dovrà curare che l'Amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti come previsto dall'art. 929 ultimo comma del Codice Civile.
6. Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.
7. I beni deperibili o che possono arrecare problemi di igiene, di proprietà ignota, possono essere distrutti entro il termine di 48 ore annotandolo sul verbale.
8. Gli incaricati della Polizia Locale sono autorizzati ad aprire i contenitori chiusi rinvenuti per ispezionarne il contenuto e catalogarlo.
9. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, il Responsabile del procedimento, effettua pubblicità del ritrovamento secondo le norme vigenti.
10. Ai sensi dell'art. 930 del codice Civile, il proprietario è tenuto a corrispondere il premio previsto al ritrovatore. Tale disposizione non si applica ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'esercizio della loro attività.
11. Il ritrovatore trascorso un anno senza che il legittimo proprietario ne abbia reclamato il possesso, diventa a sua volta proprietario fatta salva la corresponsione delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.
12. L'Amministrazione comunale, trascorso il termine previsto dall'art. 929 del Codice Civile, senza che il legittimo proprietario ne abbia reclamato il possesso, diventa proprietaria del bene ritrovato e può:
  - a. alienare il bene se economicamente conveniente;

- b. destinarlo ad uffici o servizi qualora sia di utilità;
- c. cederlo gratuitamente ad enti di beneficenza, enti pubblici, associazioni senza fini di lucro;
- d. essere eliminato qualora non utilizzabile.

## **TITOLO X – REGIME SANZIONATORIO E RIMESSA IN PRISTINO**

### **Art. 59 - Accertamento delle violazioni.**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al servizio di Polizia Locale.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
3. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la constatazione delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

### **Art. 60 - Atti di accertamento.**

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia e dagli ausiliari di vigilanza, effettuata ai termini dell'art.13 della legge 24/11/1981 n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente con redazione di regolare processo verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali coobbligati, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art.14 c. 2° della citata legge 689/81.
4. Nel caso di contestazione della violazione da parte degli organi ausiliari di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di accertata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni al servizio di Polizia Locale che provvederà alla redazione e contestazione ai responsabili di regolare verbale di accertata violazione ed alla successiva notifica agli interessati.

### **Art. 61 - Sanzioni accessorie.**

1. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D.lgs 13/07/1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:
  - a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
  - b. mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
  - c. morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione.
2. La sospensione può avere durata massimo di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto gli obblighi.
3. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia creato alterazione dello stato iniziale dei luoghi, ne è sempre previsto il ripristino allo stato originario a cura del trasgressore o di chi ne sia tenuto.

4. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia causato un danno al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento del danno a cura del responsabile o di chi ne sia tenuto.
5. E' sempre prevista che l'attività esercitata o il comportamento svolto in difetto alle norme previste dalla legge e dal presente regolamento venga conformata. In caso di impossibilità andrà comunque sospesa.
6. Il verbalizzante, nel sommario processo verbale intima l'immediata sospensione dei comportamenti difformi alle norme del presente Regolamento, indicando altresì, quando ciò si renda necessario e/o sia previsto dalla norma stessa, la sanzione accessoria prevista ed il tempo entro il quale dovrà avvenire il ripristino delle cose e/o dei luoghi, qualora esso sia immediatamente determinabile. In caso diverso il tempo di esecuzione della sanzione accessoria verrà ordinato dal servizio di Polizia Locale.
7. In caso di inadempienza alle operazioni di ripristino, provvede in sostituzione l'Amministrazione comunale, con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati mediante emissione di ingiunzione di pagamento.
8. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare nei limiti di cui all'art.13 della legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

#### Art. 62 – Disciplina sanzionatoria.

1. Le violazioni al presente Regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 (da € 25,00 a € 500,00). La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente regolamento, in applicazione dei principi specificati al comma 1 e 2, sono fissate nell'allegato A.
2. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta, con diversi importi nell'ambito del minimo e massimo edittale da come indicati al comma 1. La misura di dette sanzioni amministrative è indicata nell'allegato A che costituisce parte integrante del Regolamento e può essere modificato con atto deliberativo di Giunta.
3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 65 c. 1 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto ad ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria secondo i principi dettati dal comma 1 del presente articolo.

#### Art. 63 - Ricorso al Responsabile del Servizio, Rapporto, Ordinanza-Ingiunzione.

1. Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Sindaco, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Sindaco o suo delegato, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore costituisce il rapporto ex art, 17 legge 689/81 valido per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

#### Art. 64 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo al trasgressore l'immediata eseguibilità. Se il ripristino o la rimozione vengono eseguiti immediatamente, l'agente ne dà atto nel verbale.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 62 comma 1.
3. In caso di mancata ottemperanza il Comune può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato.

#### Art. 65 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere non di immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata eseguibilità o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto agli uffici competenti che emanano provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 62 comma 1. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

### **TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 66 - Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 11 agosto 1956 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

#### Art. 67 – Entrata in vigore

Ai sensi del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la Deliberazione che lo approva. Il Regolamento va ripubblicato per notizia all'Albo Pretorio per una durata di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.